



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 11 del 04/02/2016

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ENERGIE RINNOVABILI RETI ED EFFICIENZA ENERGETICA 15 gennaio 2016, n. 3

Autorizzazione unica ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 relativa alla costruzione ed all'esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica da 8 MWe sito nel Comune di Castelluccio Valmaggiore (FG) e relative opere connesse.

Società: Asja Ambiente Italia Spa CORSO VINZAGLIO, 24 - 10100 TORINO (TO).

Il Dirigente della Sezione Energie rinnovabili, Reti ed Efficienza energetica

Premesso che:

con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;

con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;

la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;

la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;

il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;

ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;

la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione;

la Giunta Regionale con provvedimento n. 35 del 23/01/2007 ha adottato le procedure per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in attuazione dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003;

il Ministero dello Sviluppo Economico con Decreto del 10/09/2010 ha emanato le "Linee Guida per il procedimento di cui all'art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché Linee Guida tecniche per

gli impianti stessi”;

la Giunta Regionale con provvedimento n. 2259 del 26/10/2010 ha aggiornato, ad integrazione della D.G.R. n. 35/2007, gli “Oneri Istruttori”;

la Giunta Regionale con provvedimento n. 3029 del 30/12/2010 ha adottato la nuova procedura per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile recependo quanto previsto dalle Linee Guida nazionali;

la Regione con R.R. n. 24 del 30/12/2010 ha adottato il “Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, «Linee Guida per l’Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili», recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia”;

l’art. 4 e l’art. 5 del Decreto Legislativo n. 28/2011 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”;

la Regione con L.R. 25 del 24/09/2012 ha adottato una norma inerente la “Regolazione dell’uso dell’energia da fonti Rinnovabili”;

l’Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell’art 12 del Decreto Legislativo 387/2003 e s.m.i., come modificata dall’art 5 del Decreto Legislativo 28/2011, è rilasciata mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;

l’art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;

ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all’esito dei lavori della conferenza di servizi, l’amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede.

Rilevato che:

La Società Asja Ambiente Italia S.p.A. con nota acquisita al prot. n.46/2850 del 20/03/2009 ha presentato richiesta di autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio dell’impianto, delle opere connesse nonché delle infrastrutture per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica della potenza elettrica di circa 12 MW sito nel Comune di Castelluccio Valmaggiore (FG) - Località “Lenza - Lamia” composto da n.ro 6 aerogeneratori della potenza nominale di 2 MW ciascuno;

La Società Asja Ambiente Italia S.p.A. in data 12/03/2009 ha presentato alla Provincia di FOGGIA Ufficio Ambiente Istanza per la procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi della L.R. n. 11/2001 per la proposta progettuale in oggetto;

In data 08/10/2009 TERNA S.p.A comunicava alla Società Asja Ambiente Italia S.p.A. la s.t.m.g. di connessione che prevede l’allacciamento dell’impianto in antenna a 150 kV con la sezione a 150 kV della futura stazione elettrica della RTN a 380/150 kV che sarà collegata in entra ed esce sulla linea RTN a 380 kV “Benevento 2 - Foggia” e che la Società accettava in data 05/11/2009;

La Provincia di Foggia Servizio Ambiente con Determinazione Dirigenziale n. 4167/6.15 del 29/12/2010, esprimeva, per le società istanti, ai sensi dell’art. 16 della L.R. 11/2001, nel comune di Castelluccio Valmaggiore, parere favorevole in merito alla Valutazione Integrata Ambientale dei progetti presentati per la realizzazione di parchi eolici nel territorio del Comune di Castelluccio Valmaggiore come da tabella ivi riportata.

La suddetta Determinazione Dirigenziale esprimeva parere favorevole di non assoggettabilità a V.I.A. per n.ro 4 aerogeneratori della potenza nominale di 2 MW proposti dalla Società Asja Ambiente Italia

S.p.A., prescrivendo:

- a. Auspicabile uniformità della potenza degli aerogeneratori, portando a 3MW la potenza unitaria, al fine di migliorare l'efficienza produttiva a parità di utilizzo di territorio ed uniformare l'aspetto delle wind farm, nell'intento di mitigare l'impatto visivo;
- b. Obbligo per gli impianti da realizzare di dotarsi di un idoneo piano di monitoraggio per verificare gli impatti delle pale con l'avifauna da sottoporre a verifica;
- c. Obbligo per gli Impianti da realizzare di dotarsi di un piano di dismissione e ripristino ambientale;
- d. Divieto di effettuare le opere di cantierizzazione dei progetti durante i periodi migratori (autunnale e primaverile) e durante il periodo riproduttivo (15 marzo - 15 luglio).”;
- e. La viabilità di servizio non dovrà essere finita con pavimentazione stradale bituminosa, ma dovrà essere resa transitabile esclusivamente con materiali drenanti naturali;
- f. Utilizzare soluzioni cromatiche neutre e di vernici antiriflettenti;
- g. Minimizzazione delle modifiche dell'habitat in fase di cantiere e di esercizio;
- h. Contenere al massimo i tempi di esecuzione;
- i. Utilizzo di accorgimenti, nella colorazione delle pale, tali da aumentare la percezione del rischio da parte dell'avifauna;
- j. Massimizzazione degli accorgimenti durante la fase di cantiere, tali da minimizzare l'interferenza con l'habitat circostanti con particolare attenzione alla dispersione di polveri;
- k. Gli sbancamenti ed i riporti di terreno, dovranno essere i più contenuti possibili;
- l. Utilizzo di aerogeneratori a bassa velocità e con profili alari ottimizzati per ridurre l'impatto sonoro;
- m. Annegamento della struttura di fondazione in cls sotto il profilo del suolo per almeno 1m;

La Società Asja Ambiente Italia S.p.A., con nota acquisita al prot. n.159/3639 del 23/03/2011, chiedeva all'Ufficio Energia e Reti Energetiche di voler confermare la non applicabilità della Disciplina di cui alla DGR n.3029/2010 al progetto in questione, ed in subordine la proroga di 30 giorni rispetto alla scadenza del 1° aprile 2011, prevista dal punto 7.3 della Disciplina di cui alla DGR n. 3029/2010, fissando il termine di scadenza nella data del 1° maggio 2011.

La Società Asja Ambiente Italia S.p.A., in data 30 aprile 2011 ha provveduto al transito dell'intero progetto sul portale www.sistema.puglia.it secondo le previsioni di cui alla DGR n. 3029/2010, richiedendo l'Autorizzazione Unica ai sensi del D. Lgs.387/03, per la costruzione ed esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di potenza nominale prevista pari a 12,00 Mwe costituito da n. 4 aerogeneratori, conformandosi quindi alla prescrizione contenuta nella Valutazione Integrata Ambientale.

L'Ufficio Energia e Reti Energetiche, con nota prot. n.159/9414 del 21/07/2011, avendo riscontrato una serie di carenze documentali, comunicava il preavviso di improcedibilità e invito al completamento per la pratica in oggetto.

La Società Asja Ambiente Italia S.p.A., con nota acquisita al prot. n.159/10758 del 12/09/2011, riscontrava la precedente nota.

L'Ufficio Energie Rinnovabili e Reti Energetiche, dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti istruttori, ha avviato il procedimento amministrativo con nota prot. n.159/10830 del 13/09/2011.

L'Ufficio Energie Rinnovabili e Reti Energetiche, con nota prot. n.159/12798 del 27/10/2011 ha convocato in data 22/11/2011, presso la sede dell'Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione, la prima riunione della Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e trasmesso agli Enti interessati copia del relativo verbale con nota prot.159/363 del 17/01/2012.

TERNA S.p.A, con nota prot. P20110017359 del 15/11/2011 comunicava che il progetto delle opere di connessione che prevedono l'allacciamento dell'impianto in antenna a 150 kV con la sezione a 150 kV della futura stazione elettrica della RTN a 380/150 kV da collegarsi in entra ed esce sulla linea RTN a 380 kV "Benevento 2 - Foggia" sono rispondenti ai requisiti RTN di cui al codice di rete. Pertanto è solo da tale data che il progetto di cui trattasi risulta corredato da STMG benestariata e quindi in possesso di

una effettiva soluzione di connessione.

Con nota prot. n.4281 del 22/03/2013 la Sovrintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Bari, BAT e Foggia, esprimeva parere contrario alla realizzazione della proposta progettuale. La Società Asja Ambiente Italia S.p.A., con nota acquisita al prot. n.159/3725 del 06/05/2013, comunicava all'Ufficio Energia e Reti Energetiche e ad una serie di Enti di aver sostituito gli iniziali aerogeneratori di potenza nominale pari a 3 MW con degli aerogeneratori di potenza nominale pari a 2 MW per una potenza complessiva della proposta progettuale pari a 8 MW, precisando che, ai fini del rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica, con nota n.06/13 del 21/03/2013 il Comune di Troia ha rilasciato alla Società Asja Ambiente Italia S.p.A. Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell'art. 5.01 delle NTA del PUTT/p per le opere elettriche di connessione ricadenti nel Comune di Troia; inoltre, la Società Asja Ambiente Italia S.p.A., nella stessa missiva, comunicava di stare provvedendo a richiedere l'autorizzazione paesaggistica alla Provincia di Foggia, in coerenza con le disposizioni dell'art. 7 della L.R. n. 20/2009 della DGR 2466/2010 con riguardo alle parti di impianto ricadenti in agro di Castelluccio Valmaggiore, non indirizzando tale comunicazione al Servizio Assetto del Territorio - Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica della Regione Puglia. Sul punto va rilevato che la società ha provveduto ad una rivisitazione del progetto proposto a 2 anni e 6 mesi dalla data in cui si è tenuta la riunione della Conferenza dei Servizi. La società solo in tale occasione ha provveduto ad attivare la procedura di richiesta di autorizzazione paesaggistica alla Provincia di Foggia; infatti, per l'effetto della riduzione della potenza complessiva dell'impianto (da 12 MW a 8MW) la competenza era passata alla Provincia di Foggia secondo quanto specificato dall'Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica Regionale in simili casi (tra le altre nota prot. 145/12589 del 29/10/2014).

In data 30/05/2013 la società Asja Ambiente Italia S.p.A. ricorreva presso il TAR Bari impugnando il provvedimento prot. n.4281 del 22/03/2013 della Sovrintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Bari, BAT e Foggia, in cui si esprimeva parere contrario alla realizzazione della proposta progettuale; in data 20/06/2013, con ordinanza N. 00338/2013 REG.PROV.CAU., il TAR Bari respingeva l'istanza cautelare richiesta dalla Società Asja Ambiente Italia S.p.A. avverso il provvedimento prot. n.4281 del 22/03/2013 della Sovrintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Bari, BAT e Foggia; successivamente la Società Asja Ambiente Italia S.p.A. appellava innanzi al Consiglio di Stato l'ordinanza del TAR Bari; in data 28/08/2013 il Consiglio di Stato con ordinanza n. 3308 ritenuto che "... la Soprintendenza abbia travalicato il limite dei poteri in concreto esercitabili in relazione a un'area comunque non assoggettata a vincoli di carattere paesaggistico ai sensi del d.lgs. 42 del 2004 ..." accoglieva l'appello proposto dalla Società Asja Ambiente Italia S.p.A. riformando l'ordinanza del TAR Bari.

Terna spa, con nota prot. n. TE/P20130011010 del 26/11/2013, ai fini autorizzativi nell'ambito del procedimento unico previsto dall'art. 12 del D.lgs. 387/03 comunicava parere positivo.

Con nota acquisita al prot. n. 9690 del 04/12/2013 la Provincia Di Foggia - Ufficio Ambiente ha determinato di prorogare l'efficacia del parere di non assoggettare a Valutazione Impatto Ambientale, il progetto presentato dalla Società ASJA Ambiente Italia S.P.A. per la realizzazione di impianti eolici nel Comune di Castelluccio Valmaggiore, espresso con la D.D. n 2472 del 19/11 /2013, per un periodo di anni tre.

L'Ufficio Energia e Reti Energetiche, con nota prot. n.159/7750 del 03/10/2013 convocava in data 03/12/2013, presso la sede dell'Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione, la seconda riunione della Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e trasmesso agli Enti interessati copia del relativo verbale con nota prot.159/9998 del 13/12/2013.

In sede di seconda Conferenza di Servizi, tenutasi il 03/12/2013, di tutte le amministrazioni interessate partecipava la sola Sovrintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Bari, BAT e Foggia, che, confermava il proprio parere negativo già espresso con nota prot. n. 4281 del 22/03/2013. Nella stessa sede la Società, si riservava ulteriori azioni di tutela in ordine all'odierno parere della Sovrintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici e, in ordine al parere reso dalla Regione

Puglia Servizio Assetto del Territorio Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica, ne rilevava l'incompetenza alla luce della rimodulazione della iniziale potenza elettrica dell'impianto.

Terna spa, con nota prot. n. TE/P20130011492 del 30/12/2013, precisava che ai fini della connessione il valore di potenza dell'impianto non corrisponde al valore dichiarato; a tal proposito faceva presente che, ai sensi della normativa vigente, è necessario che la Società Asja Ambiente Italia S.p.A. presenti alla scrivente richiesta di modifica di connessione corredata di tutti i documenti previsti dalla normativa vigente.

La Società Asja Ambiente Italia S.p.A., con nota acquisita al prot. n.159/77 del 08/01/2014, trasmetteva al Comune di Castelluccio Valmaggione la documentazione tecnica richiesta per l'emissione del parere di conformità al PAI ai sensi dell'art. 4 L.R. n.19/2013 e ai sensi dell'art. 11 delle NTA del PAI.

Con nota prot. n. 19078 del 19/03/2014 Provincia di Foggia Ufficio Ambiente comunicava che Il Comitato per la V.I.A. nella seduta del 11 marzo 2014 si è così espresso:” Il Comitato, esaminata la documentazione a corredo del progetto proposto dalla società Asja Ambiente e valutato in sede di Valutazione Integrata, giusta D.D. 4167 del 29/12/2010, rileva che il progetto medesimo risulta corredato dalla Valutazione d'incidenza ambientale relativa alla presenza dell'area IBA 126” Monti della Daunia” e pertanto la succitata D.D. di Valutazione integrata è da intendersi comprensiva della valutazione d'incidenza”.

Visto il permanere del dissenso qualificato espresso dal MIBACT - Sovrintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Bari, BAT e Foggia, l'Ufficio Energie Rinnovabili e Reti, con nota prot. n.159/1638 del 07/04/2015 ha presentato istanza di Rimessione del procedimento alla deliberazione del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 14quater comma 3 della L.n. 241/1990 per le decisioni di merito.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri, con nota prot. n. 23951 del 22/09/2015 ha reso noto che “... il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 6 agosto 2015, ha deliberato di prendere atto, anche sulla base dell'istruttoria compiuta dagli uffici competenti e dell'interesse pubblico prevalente, delle posizioni emerse in conferenza di servizi e che pertanto si proceda alla realizzazione del progetto stesso, a condizione che siano rispettate le verifiche e le prescrizioni fomite dagli Enti che nel procedimento hanno espresso valutazioni positive sull'opera in argomento. ...”.

L'Ufficio Energie Rinnovabili e Reti, con nota prot. n.159/3886 del 01/10/2015 ha trasmesso copia integrale della suddetta deliberazione del Consiglio dei Ministri agli Enti interessati al procedimento.

L'Ufficio Energie Rinnovabili e Reti, con nota prot. n.159/4520 del 10/11/2015 ha comunicato la conclusione del procedimento amministrativo agli Enti interessati, invitando l'istante a dare seguito agli adempimenti necessari al rilascio dell'Autorizzazione Unica.

La Società Asja Ambiente Italia S.p.A. il giorno 24/11/2015, con nota acquisita al prot. n.159/4964 del 01/12/2015, depositava presso lo Scrivente quanto richiesto con la precedente nota, ed in particolare:

- n. 5 copie del progetto definitivo;
- dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e D.P.R. 380/2001, per mezzo della quale il progettista ed il legale rappresentante della Società attestano che il progetto è conforme a tutte le risultanze del procedimento autorizzativo ed è adeguato a tutte le prescrizioni sollevate dagli Enti che hanno partecipato al procedimento stesso e con la quale si impegnano a rispettare tutte le prescrizioni di natura esecutiva formulate dai suddetti Enti;
- copia della ricevuta di attestazione dell'avvenuto pagamento degli oneri di monitoraggio come previsto dall'art. 2.3.5 della D.G.R. 35/2007.

In data 26/11/2015 è stato sottoscritto tra la Regione Puglia e la Società Asja Ambiente Italia S.p.A. l'atto unilaterale d'obbligo ai sensi della Delibera di G.R. n. 3029 del 30.12.2010; l'Ufficiale Rogante della Sezione Contratti Appalti, in data 02/12/2015 ha provveduto alla registrazione dell'Atto Unilaterale d'Obbligo al repertorio n. 017903.

La Società Asja Ambiente Italia S.p.A. il giorno 08/01/2016, con nota acquisita al prot. n.159/0018 del

08/01/2016, depositava presso lo Scrivente, ai fini dell'applicazione della normativa antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011 ed in particolare con riferimento agli artt. 67 comma 5 e 84 comma 2:

- Documentazione antimafia ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. n. 159/11 prodotta dai soggetti indicati dall'art. n. 85 del medesimo decreto;

- Copia di visura camerale storica della società di data non anteriore a 6 mesi.

Si rappresenta a tal fine che la determinazione di rilascio del provvedimento di A.U. contiene espressa clausola di salvaguardia di cui all'art. 92 c. 3 del succitato D.Lgs. 159/2011, per cui l'autorizzazione viene rilasciata sotto condizione di revoca in caso di informazione antimafia negativa da parte del Prefetto competente. Inoltre l'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuato sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, in quanto non veritiere.

Preso atto dei pareri espressi in Conferenza di Servizi e di seguito riportati:

nota prot. n. 17/6493 del 17/11/2011, confermata con nota prot. 160/76 del 04/01/2014, la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e l'Innovazione Servizio Attività Estrattive comunica che esaminato il progetto presente sul portale Sistema Puglia, si esprime Nulla Osta di massima, ai soli fini minerari, alla realizzazione dell'impianto di che trattasi e della relativa linea di allaccio. La Società è in ogni caso tenuta, in fase di realizzazione, a posizionare gli elettrodotti e tutti i vari manufatti a distanza di sicurezza dai cigli di eventuali cave lambite, tale da garantire sempre la stabilità delle relative scarpate;

nota prot. n. 75/1602 del 04/04/2012 Regione puglia Area Politiche per l'Ambiente, le Reti e la Qualità Urbana - Servizio Tutela delle Acque comunica che I terreni interessati dall'intervento non ricadono in alcuna delle aree per le quali il Piano regionale di Tutela delle Acque (PTA), approvato con D.C.R. n. 230 del 20/10/2009, ha definito misure di salvaguardia. Ciò premesso, per quanto concerne specificatamente il PTA, nulla osta alla realizzazione dell'impianto.

nota prot. n. 108/16936 del 17/10/2012 Regione puglia Assessorato Bilancio e Programmazione Area Finanza E Controlli Servizio Demanio E Patrimonio - Ufficio Parco Tratturi rilevato che l'impianto di connessione da costruire non interessa particella catastali demaniali, comunica che non è tenuto a rilasciare alcuna autorizzazione/concessione;

nota prot. n. 64/58959 del 21/12/2012 la Regione Puglia Area Politiche per l'ambiente, le reti e la qualità urbana Servizio Lavori Pubblici Ufficio Coordinamento STP BA/FG rilevato che per la messa in opera del cavidotto è prevista l'interferenza con i corsi d'acqua naturale, Canale "La Difesa", Canale "Lame Turchine", affluente del Torrente "Celone", Torrente "Celone" e l'affluente del Torrente "Torlamagna", sistemato idraulicamente con i fondi della bonifica e come tale mantenuto dal Consorzio per la Bonifica della Capitanata, che, per conto della Regione, ne cura la manutenzione.

Per l'attraversamento tale corso d'acqua, valgono le prescrizioni dell'art. 120 del R.D. 11.12.1933 nr. 1775, nonché degli art.5 ed 8 della L.R. 09.10.2008 nr.25, ovvero a quelle altre condizioni associabili alle prescrizioni dell'art. 57 del T.U. sulle Opere Pubbliche, approvato con R.D 25.7.1904 nr.523.

Il "Canale della Difesa" è riportato nell'Elenco delle Acque Pubbliche della provincia di Foggia al nr.56 con la e con l'indicazione della tratta pubblica da valle a monte, il "Torrente Celone" è riportato nell'Elenco delle Acque Pubbliche della Provincia di Foggia al nr.48 con la e con l'indicazione della tratta pubblica da valle a monte, il "Il Torrente Torlamagna" è riportato nell'Elenco delle Acque Pubbliche della provincia di Foggia al nr.49 con la e con l'indicazione della tratta pubblica da valle a monte.

Tali interferenze vanno valutate sia per quanto attiene alla sicurezza propria dell'infrastruttura che alle condizioni di esercizio del corso d'acqua attraversato, oltre che per gli aspetti dominicali tutelati dall'art. 120 del R.D. 11.12. 1933 nr.1775, per i cui ambedue aspetti, quest'Ufficio è competente. Nel caso di specie, la modalità di attraversamento, viene proposta quella dello spingi tubo/tac, per cui non vi saranno modifiche alla consistenza e durevolezza delle sponde. Il progetto, contiene pure gli elementi di verifica di compatibilità idraulica alla sezione di chiusura proposta. Da tale elaborato, emerge la

compatibilità della sezione attuale a reggere la piena massima prevista, in merito è stato condotto uno studio idro logico a livello di bacini idrografici per determinare la portata attesa con tempo di ritorno pari a 30, 200 e 500 anni per le portate di piena straordinaria. Al riguardo, per quanto concerne la profondità di interrimento, nel caso in cui l'attraversamento risulti realizzato in prossimità di opere idrauliche dove si innescano fenomeni corrosivi causati dal restringimento della vena idraulica, non valutati, salvo verifiche dell'Autorità di Bacino, si prescrive che la profondità venga portata a mt. 5(cinque) metri sotto il livello d'alveo, e sia mantenuta sino ai pozzetti laterali di ispezione e verifica, mentre per gli attraversamenti non in prossimità di opere d'arte la profondità di scavo non dovrà essere inferiore a mt. 2.00 sotto il livello dell'alveo. Per quanto attiene invece gli aspetti prescrittivi, si conviene utile prescrivere con la realizzazione dei pozzetti d'ispezione sui lati dei corsi d'acqua interessati dalle interferenze con l'Impianto sia apposto un sistema di segnalazione di pericolo specifico derivante da folgorazione per contatto, i cui cartelli dovranno essere apposti e conservati per tutta la durata della vita della rete e comunque nel periodo in cui l'atto amministrativo di concessione ha la validità e che i punti di immersione ed emersione del cavo siano posti a mt. 20.00 dall'alveo del canale in questione. Sotto l'aspetto di competenza, pertanto l'Ufficio esprime parere favorevole.

Con riguardo agli altri aspetti, avendo l'Ufficio specifici compiti di Polizia delle Acque, nonché di Tutela delle stesse e l'Amministrazione negli aspetti dominicali, per gli attraversamenti la legge dispone, giusta gli artt. 120 e 125 del R.D. 11.12.1933 nr.1775, l'obbligo di corrispondere un canone annuale, in favore della REGIONE PUGLIA, giusta l'art.89 del Dlgs 31.3. 1998 nr. 11 2, attuato con DPCM 12.10.2000, in vigore dal 2001 Il canone riferito agli attraversamenti di linee e condutture elettriche, se avviene nella forma aerea, senza occupazione materiale di pertinenza fluviale con pali ed altre opere, è legato alla tensione di esercizio, se invece avviene con l'occupazione fisica, ancorché in sotterraneo, secondo il principio di indennizzo e comunque nel caso "l'indennizzo", non raggiunge il canone ricognitorio, quello minimo di €. 123,95 (centoventitre/95) per ogni attraversamento. Nella specie, avendo verificato che l'ipotesi di applicazione del canone è relativa all'attraversamento dei corsi d'acqua Canale " La Difesa", canale " Lame Turchine", affluente del Torrente "Celone", Torrente "Celone" e affluente Torrente "Torlamagna", dovendo regolare per il futuro la concessione, è necessario predisporre il "Foglio Condizioni".

nota prot. n. 36/22213 del 26/11/2012 REGIONE PUGLIA Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - SERVIZIO FORESTE - Sezione Provinciale di Foggia rilevata l'esistenza di Vincoli di natura Idrogeologica nell'area Interessata dall'intervento per le torri n. 5 e n. 6 e parte del cavidotto In agro di Troia ex R.D.L. 3267/1923, esprime Parere favorevole concesso esclusivamente nei riguardi del vincolo Idrogeologico, ai sensi del R.D.L n. 3267/1923 sul progetto (Pratica prot. 25534/2011) ricadente In parte zona sottoposta a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L 3267/23, nel rispetto delle prescrizioni di seguito riportate:

- I movimenti di terra che si autorizzano siano esclusivamente quelli strettamente necessari a realizzare le opere; pertanto, non si dovranno movimentare e/o stabilmente trasformare ulteriori superfici.
- Siano rispettati i dettami ed i contenuti della relazione geologica.
- Il deflusso delle acque meteoriche dovrà essere assicurato e regolamentato favorendo Il drenaggio diretto e/o impedendo fenomeni di accumulo e ristagno nel terreni Interessati o in quelli limitrofi, utilizzando materiali non impermeabilizzanti sulle superfici esterne asservite; nella fase di cantiere dovrà essere garantito Il deflusso costante delle acque o drenato negli Impluvi esistenti; dovranno essere ripristinati lo stato dei luoghi ante opere, fermo restando quelle da realizzarsi.
- I rinterri delle trincee su percorsi stradali siano ricostituite con materiale drenante, comunque perfettamente compattato. Il cavidotto Interrato a realizzarsi In attraversamento di Impluvi o aste fluviali sia posto senza intaccare le radici delle piante arbustive o arboree ivi presenti, né tantomeno la vegetazione presente, e senza modificare o Intralciare Il tetto di deflusso delle acque.
- i materiali di risulta provenienti dai movimenti di terra, ove non diversamente utilizzabili, dovranno essere allontanati dal cantiere di scavo, Il tutto secondo la normativa vigente In materia.

- Le eventuali varianti tecniche che si dovessero rendere necessarie, non previste nel progetto depositato agli atti di questa Sezione Provinciale, dovranno essere preventivamente oggetto di ulteriore Nullo Osta.

nota prot. 30/39221 del 22/05/2012 la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Ufficio Provinciale Agricoltura di Foggia rilascia parere favorevole, a condizione che:

- tutti i materiali inerti che devono essere usati per la realizzazione delle piste temporanee di cantiere devono essere costituiti di materiale autoctono prelevato dagli scavi delle fondazioni delle torri o da cave che estraggono lo stesso tipo di materiale esistente nelle vicinanze. Nei pressi del cancello di accesso, degli edifici di controllo e di magazzino e delle cabine è consentito la realizzazione di un'area, con materiali naturali (breccia, stabilizzato, sabbia) per il parcheggio e il transito dei mezzi;
- nella costruzione delle piste non devono essere eseguiti sbancamenti e movimentazioni del suolo;
- terminata la fase di cantiere a seguito dello smantellamento delle piste di cantiere, dovrà essere ripristinato lo strato originario di suolo;
- nella fase di chiusura e riempimento delle trincee dei cavidotti, nei tratti ricadenti all'interno degli appezzamenti agricoli deve essere ripristinata la stratigrafia originaria delle rocce e del suolo, quest'ultimo non deve essere compattato;
- se nelle aree di intervento sussistono piante di olivo le stesse si possono solo spostare acquisendo l'autorizzazione dall'Ufficio Provinciale Agricoltura della Regione Puglia nei termini di legge, prima di realizzare le opere;
- divieto assoluto di utilizzare diserbanti chimici ed altri fitofarmaci o sostanze chimiche per il controllo della vegetazione spontanea e della fauna selvatica.

nota prot. n. 10385 del 19/12/2012 il Ministero Sviluppo Economico - Dipartimento per le Comunicazioni - Ispettorato territoriale Puglia-Basilicata RILASCIA ai sensi dell'art.113 del R.D. n.1775 dell'11.12.1933, il NULLA OSTA PROVVISORIO alla costruzione per l'impianto in oggetto limitatamente a quelle parti che non interessano, con attraversamenti e avvicinamenti, le linee di telecomunicazioni statali, sociali e private. Il rilascio del consenso alla costruzione dell'intero impianto elettrico sopra citato è subordinato all'approvazione dei progetti di dettaglio relativi agli eventuali attraversamenti e parallelismi che le linee elettriche potranno determinare con linee Tlc. Tali elaborati, che codesta Società presenterà a questo Ufficio nel più breve tempo possibile, dovranno essere redatti in conformità alle norme vigenti per la esecuzione delle linee elettriche aeree esterne. Prima di eseguire gli scavi per la posa di cavi interrati e/o la costruzione di fondazioni, codesta Società è invitata ad interpellare l'unità operativa Telecom interessata. Il presente NULLA OSTA PROVVISORIO viene concesso in dipendenza dell'atto di sottomissione rilasciato dalla ASJA AMBIENTE ITALIA S.p.A. in data 03/01/2007 e registrato a RIVOLI (TO) senza alcun pregiudizio delle clausole in esso contenute e fatti salvi i diritti che derivano dal R.D. n.1775/ 1933, dal D.P.R. n.156 del 29/03/1973 e dal D.Lgs. 01/08/2003 n.259.

nota prot. n. 976 del 27/01/2012 il Ministero dell'Interno Comando Prov.le Vigili del Fuoco di Foggia comunica che gli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica non sono assoggettati controlli di Prevenzione Incendi, ex D.lg.vo n. 139/06, non essendo compresi nell'allegato al DPR 151/2011 che riporta l'elenco delle attività il cui esercizio è subordinato alla presentazione della SCIA di prevenzione incendi. In relazione a quanto sopra, non emergendo dalla citata convocazione elementi che configurino la competenza istituzionale del C.N.W.F nel procedimento di che trattasi, questo Comando si asterrà dalla partecipazione alla riunione convocata. Corre l'obbligo tuttavia evidenziare che, in caso di presenza, nell'ambito dell'impianto di che trattasi, di attività accessorie ricomprese nel già citato elenco allegato al DPR 151/2011, il relativo titolare è tenuto all'attuazione degli adempimenti di cui agli artt. 3 e 4 del citato decreto. Deve parimenti evidenziarsi che, anche in caso di attività non soggette al controllo, sussiste comunque l'obbligo a carico del titolare dell'osservanza delle vigenti norme di prevenzione incendi e di sicurezza antincendio, ivi compresa l'adozione delle misure degli apprestamenti e delle cautele finalizzate a scongiurare il rischio di incendio ed a mitigare le conseguenze in caso di accadimento.

nota prot. n. 55931 del 27/11/2013 e successiva nota prot. n. 48785 del 21/10/2015 l'Aeronautica Militare - Comando III Regione Aerea esprime il parere favorevole, precisando che, per ciò che concerne la segnaletica e la rappresentazione cartografica degli ostacoli alla navigazione aerea, dovranno essere rispettate le disposizioni impartite dallo Stato Maggiore della Difesa con la circolare allegata al foglio n° 146/394/4422 del 09.08.2000 rammentando che le prescritte informazioni relative alle caratteristiche degli ostacoli dovranno essere comunicate al C.I.G.A. con un anticipo di almeno 30 gg rispetto alla data di costituzione degli stessi;

nota prot. n. 45638 del 02/12/2013 Marina Militare Comando in Capo del Dipartimento Militare Marittimo dello Jonio e del Canale d'Otranto comunica che le determinazioni già assunte da questo Alto Comando con il foglio in riferimento n°0031481/UID in data 15/11/2011 possono intendersi valide anche per l'adeguamento al progetto dell'impianto eolico indicato in argomento, come da documentazione progettuale acquisita in data 26/11/2013 dal portale www.sistema.puglia.it. Ritiene opportuno, tuttavia, rammentare l'esigenza che la Società interessata provveda alla installazione della segnaletica ottico-luminosa delle strutture a sviluppo verticale, che sarà prescritta dall'Autorità competente in conformità alla normativa in vigore per l'identificazione degli ostacoli per la tutela del volo a bassa quota, anche durante l'arco notturno.

nota prot. n. 13981 del 25/11/2013 il Comando Militare Esercito "Puglia", tenuto conto che non è noto se la zona interessata ai lavori sia stata oggetto di bonifica sistematica, concede il nulla osta, evidenziando, l'esistenza del rischio di presenza di ordigni residuati bellici interrati (ai fini della valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza di cui all'art. 15 del D.Lgs. 81/08); rappresentando che detto rischio è totalmente eliminabile con la bonifica, per la cui esecuzione dovrà essere presentata apposita istanza all'ufficio BCM del 10° Reparto Infrastrutture di Napoli;

nota prot. n. 21376 del 21/11/2011 Consorzio per la Bonifica della Capitanata, dall'esame della documentazione tecnica ricevuta evince che il parco eolico in progetto non è compreso nel comprensorio di competenza di questo Ente; lo stesso cavidotto elettrico di connessione dell'impianto alla rete elettrica nazionale rimane al di fuori del comprensorio consortile pur attraversando lungo il suo tracciato l'alveo del Torrente Celone ed alcuni corsi d'acqua minori, sui quali questo Ente non effettua attività di manutenzione. Questo Consorzio pertanto non è tenuto ad esprimere alcun parere; viceversa resta confermata la necessità di acquisire l'autorizzazione alla esecuzione dell'attraversamento della rete idrografica che dovrà essere rilasciata dalla Struttura Tecnica Periferica Regionale (Ex Genio Civile di Foggia);

nota prot. n. 287 del 09/12/2011 ASL Foggia, esprime nelle more di tale Conferenza, parere favorevole sul progetto, per ciò che concerne l'aspetto igienico-sanitario. Rammenta il rispetto del Reg. Regionale 26 del 12/12/2011 circa lo smaltimento delle acque reflue e del D.M. Ambiente 161 del 10/8/2012 per quanto riguarda l'utilizzazione delle terre e rocce da scavo;

nota prot. n. 247605 del 04/11/2013 ENAV comunica che l'Istante dovrà provvedere ad inviare la documentazione progettuale per posta certificata a funzione.psa@Pec.enav.it, al fine di poter svolgere le valutazioni di pertinenza; la società Asja Ambiente Italia SpA, in riscontro a detta richiesta, con nota acquisita al prot. 159/8880 del 13/11/2013 provvedeva al deposito di documentazione integrativa all'indirizzo PEC specificato;

nota acquisita al prot. n. 159/13814 del 17/11/2011 ANAS spa comunica che dagli elaborati grafici consultati sul S.I.T. della Regione Puglia, si evince che l'impianto di che trattasi non interferisce, in alcun modo, con la viabilità di competenza;

nota prot. n. 4252 del 22/10/2013 RFI Rete Ferroviaria Italiana Direzione Territoriale Produzione Bari comunica che per quanto di competenza le opere oggetto degli interventi non interferiscono con la propria infrastruttura ferroviaria;

nota prot. n. 25 del 23/01/2013 Snam Rete Gas SpA comunica che le opere Interferiscono in 1 punto con n. 3 metanodotti denominati:

1. Met Dorsale per Taranto Dn 450 (18") tr. Biccari - candela, in esercizio,

2. Met Massafra - Biccari Dn 1200 (48") in fase di ultimazione.

3. Met Biccari - Napoli Dn 600, In esercizio

Pertanto comunica che per la realizzazione delle opere, fatti salvi i diritti di terzi, dovranno essere accettate e rispettate le prescrizioni di seguito riportate:

- Gli attraversamenti del cavidotto, in MT, dovranno essere realizzati in sottopasso, con i nostri metanodotti, mantenendo una distanza minima, misurata in senso verticale, tra le superfici affacciate non inferiore a 1,50 metri. La realizzazione degli attraversamenti, del cavidotto, dovranno essere realizzati con il metodo T.O.C.. Inoltre non dovranno essere presenti messe a terra, buche, giunti o pozzetti all'interno della ns. fascia di rispetto;
- Eventuali ulteriori opere accessorie al Vs. impianto canalizzazioni di qualsiasi tipo, pozzetti ecc..., dovranno essere preventivamente autorizzate, se ricadenti nell'ambito della fascia di rispetto del ns. metanodotto;
- Nel corso dei lavori, eseguiti dalla società ASJA Ambiente Italia Spa, nessun transito con mezzi pesanti, deposito di materiali e/o intervento di qualsiasi genere potranno essere effettuati entro la fascia di rispetto delle condotte in esercizio;
- La richiedente ASJA Ambiente Italia Spa, solleva la Snam Rete Gas dai qualsiasi responsabilità per i danni che possono derivare ai metanodotti, persone e/o cose a causa di eventi dipendenti dai lavori eseguiti;
- Eventuali nostri interventi sulla tubazione e/o sulle ns. opere che dovessero interferire in qualche modo con le Vs. opere insistenti ed ubicate all'interno delle fasce asservite di 13,50 e 11,00 e di 20,00 m per il Dn 1200, coassiali alle condotte, saranno eseguiti senza richiedere la vostra preventiva autorizzazione;
- Eventuali danni causati alle Vs. opere, a seguito di nostri interventi sulla tubazione, non potranno, in nessun caso, costituire motivo di richiesta di risarcimento danni da parte Vostra;
- nota prot. n. 2868 del 09/01/2013 Acquedotto Pugliese S.p.A comunica che non sono presenti opere di questa Società nelle aree interessate dalla costruzione dell'impianto eolico e delle opere annesse.;
- nota prot. n. 8597 del 11/07/12 Autorità di Bacino della Puglia tenuto conto che:
- I lavori di realizzazione della strada di accesso all'aerogeneratore "CLA01" non sono conformi a quanto previsto dal PAI;
- relativamente agli studi idrologici ed Idraulici complessivamente forniti, le analisi di supporto non sono completamente condivise dalla Segreteria Tecnica Operativa (STO) di questa Autorità di Bacino;
- Fatte salve le disposizioni generali di cui agli artt. 4 e 11 delle NTA del PAI, ogni limitazione più restrittiva alle opere di progetto (tutte o parte di esse) derivante dall'applicazione di leggi e regolamenti vigenti i cui adempimenti sono di competenza del RUP;
per quanto esposto in narrativa di questa e della precedente nota prot. n. 13203 del 22/11/2011, e per quanto di propria competenza, la scrivente Autorità di Bacino esprime allo stato parere di incompatibilità con le previsioni del PAI relativamente ai lavori di realizzazione della strada di accesso all'aerogeneratore "CLA01" in area vincolata ex art. 7 NTA. Detto parere potrà essere modificato qualora l'istante proponga adeguate integrazioni, così come specificate nella nota prot. 13203/2011. Si esprime, invece, parere di conformità al PAI ed alle prescrizioni delle relative NTA per le restanti opere, a condizione che:
- l'attraversamento del reticolo idrografico mediante ancoraggio del cavidotto di progetto con canalina staffata sull'impalcato dei ponti presenti sia realizzato sulla spalla idraulicamente a valle dell'impluvio interessato, ad una quota non inferiore a quella intradossale, adottando modalità esecutive che non determinino alterazioni della relativa sezione di deflusso e non pregiudichino eventuali futuri interventi di adeguamento delle opere di attraversamento in rapporto al transito della piena bicentenaria. Ferma restando la necessità di acquisire il parere dell'Ente gestore dei manufatti interessati, è in ogni caso inteso che sono a carico della Società istante gli eventuali danni al cavidotto di progetto conseguenti al transito della piena bicentenaria nonché gli oneri per la sua rimozione e/o sostituzione o per la

realizzazione di varianti causate dall'adeguamento delle esistenti opere di attraversamento deciso da altre Amministrazioni;

- tutte le opere di progetto, anche quelle provvisorie, ivi compresi i punti di inizio e fine perforazione TOC per il passaggio del cavidotto sotto alveo, siano posti esternamente alle aree inondabili dalla piena bicentenaria individuate dallo studio idrologico-idraulico trasmesso (cfr. Tav 3). Relativamente all'attraversamento del T. Celone da realizzare in sottopasso con tecnologia TOC, i punti di inizio e fine del foro di perforazione dovranno essere comunque esterni alle fasce di pertinenza fluviale, così come definita all'art. 10 delle NTA. La profondità del cavidotto sia inoltre valutata sulla base di uno specifico studio relativo alla capacità erosiva della piena bicentenaria includendo un franco di almeno 1,5 m rispetto alla nuova quota di fondo alveo ricavata da detto studio. E' ovviamente nella facoltà dell'Istante ricorrere alla delocalizzazione del cavidotto di connessione rispetto alla proposta progettuale presentata, al fine di ottimizzare i costi connessi all'attraversamento del T. Celone e del F.so La Figorella;

- nelle aree assoggettate alla disciplina del titolo II delle NTA del PAI, ove il tracciato del cavidotto è previsto posato in trincea, sia valutata opportunamente l'adeguatezza delle ipotesi progettuali in ordine al dimensionamento dello scavo e alle relative modalità di rinterro, in rapporto ai fenomeni erosivi attesi per portate relative ad eventi con tempo di ritorno fino a 200 anni. Materiali e metodi prescelti dovranno In ogni caso conferire al riempimento della trincea adeguata resistenza all'azione erosiva della piena duecentennale;

- i lavori a farsi necessari all'attraversamento del reticolo idrografico da parte della linea elettrica di connessione dell'Impianto in oggetto alla RTN siano condotti In modo da non compromettere la stabilità delle sponde dei canali interessati e la funzionalità delle opere di attraversamento esistenti. Le tipologie e modalità costruttive prescelte dovranno In ogni caso essere tali da non ostacolare eventuali futuri interventi di sistemazione Idraulica e/o mitigazione del rischio;

- le opere previste in progetto, ivi comprese quelle provvisorie necessarie all'esecuzione dei lavori, siano tali da non determinare alterazioni dei deflussi superficiali e un fattore di aumento della pericolosità idraulica potenzialmente connessa, né localmente, né nei territori posti a valle o a monte;

- l'ampiezza della fascia di territorio occupata in corrispondenza dei corsi d'acqua attraversati dal cavidotto di progetto non abbia dimensioni superiori a quelle strettamente legate alle esigenze di cantiere;

- in fase di progettazione esecutiva le condizioni di stabilità dei versanti siano confermate anche a breve termine, mediante analisi numerica pseudo-statica. In funzione delle tensioni totali agenti; verifiche di stabilità del versante siano rese anche per le aree d'Imposta delle opere RTN sulla base dei valori dei parametri sismici e geotecnici derivanti direttamente da opportuni approfondimenti geognostici effettuati in prossimità del sito di intervento;

- siano trasmessi a codesto Servizio i certificati delle indagini geognostiche effettuate, così come richiamate negli studi prodotti, ai fini del controllo della rispondenza dei valori dei parametri geotecnici relativi al due strati del modello geologico considerato nelle analisi di stabilità dei pendii effettuate e i dati certificati dai report analitici di laboratorio;

- nelle aree disciplinate ai sensi dell'art. 15 delle NTA e in tutte quelle situazioni individuate dalla Direzione Lavori, durante le operazioni di scavo di trincee profonde più di 1,2 m, dovranno essere adottate adeguate precauzioni ed idonee armature di sostegno, la cui posa in opera andrà realizzata contestualmente all'avanzamento dello scavo, secondo gli schemi predisposti dal responsabile tecnico competente. Il dimensionamento delle opere di contenimento e i materiali impiegati andranno comunque definiti in funzione delle caratteristiche geotecniche dei terreni attraversati, della profondità e della larghezza della trincea e dei carichi presenti;

- le scelte progettuali In ordine al tipo e dimensionamento del sistema fondale delle opere in progetto e alle relative tecnologie e modalità di esecuzione, dovranno essere coerentemente definite In relazione alle caratteristiche geologiche, idrogeologiche e geotecniche dei terreni attraversati, e comunque tali da garantire la stabilità dei pendii interessati;

- i lavori previsti non comportino, neppure temporaneamente, un aggravio delle condizioni di stabilità dei terreni delle aree di intervento;
- sia limitata l'impermeabilizzazione superficiale del suolo con l'impiego di tipologie costruttive e materiali tali da controllare la ritenzione temporanea delle acque, ivi compresa la realizzazione di un'adeguata rete di regimazione e di drenaggio della quale dovrà essere assicurata manutenzione e piena efficienza e funzionalità idraulica;
- le operazioni di scavo e rinterro per la posa della linea elettrica di cui al progetto in esame siano condotte in modo da non modificare il regime di eventuali falde idriche superficiali,
- sia evitata l'infiltrazione e ogni ristagno e/o scorrimento d'acqua all'interno degli scavi innanzi detti ed ogni possibile fenomeno di incanalamento delle acque o di erosione, sia durante le fasi di cantiere sia a completamento dei lavori, durante l'esercizio delle opere;
- Il materiale di riporto utilizzato per il rinterro degli scavi abbia caratteristiche chimico-fisiche analoghe a quelle originariamente presenti e sia opportunamente compattato in modo da garantire il ripristino a regola d'arte dello stato iniziale dei luoghi. In relazione, in particolare, alla permeabilità dei terreni presenti;
- per i materiali provenienti dagli scavi, non del tutto riutilizzati per la ricomposizione delle aree, siano individuati siti e modalità di stoccaggio e di conferimento a discarica conformi alla normativa vigente in materia.

Successivamente, con nota prot. n. 15859 del 03/12/13, l'Autorità di Bacino della Puglia, comunicava che considerate le integrazioni prodotte dall'Istante e che in ordine alle perimetrazioni delle aree a pericolosità geomorfologica, la suddetta strada di accesso, comprensiva delle opere elettriche di connessione, resta ricompresa in aree a "pericolosità geomorfologica media e moderata (PG1)", disciplinate ai sensi dell'art. 15 delle NTA del PAI; inoltre la L.R. n. 19/2013 all'art. 4, attribuisce agli uffici tecnici comunali del territorio regionale della Puglia la competenza dell'espressione del parere tecnico previsto ai commi 4 e 5 dell'articolo 4 e ai commi 4 e 5 dell'articolo 11 delle NTA del PAI, limitatamente agli interventi definiti dallo stesso articolo, ivi compresi gli interventi di cui al c.1, art. 15 delle NTA, quali sono quelli di progetto di cui al considerato precedente. Alla luce di quanto esposto, questa Autorità di Bacino comunica che le aree oggetto della variante di progetto di cui alla nota prot. AdBP n. 15202 del 15/11/2013 potranno ottenere il parere di conformità al PAI dall'Amministrazione comunale territorialmente interessata dalle opere a farsi. Restano confermati i contenuti della propria nota prot. 8597 del 11 /07/2012, con esclusione di quanto afferente al parere di incompatibilità con le previsioni del PAI relativamente ai lavori di realizzazione della strada di accesso all'aerogeneratore "CLA01" in area vincolata ex art. 7 NTA.

nota prot. n. 358 del 31/01/2014 il Comune di Castelluccio Valmaggiore - III SETTORE - UFFICIO TECNICO esprime, per quanto di competenza parere di conformità al P.A.I., ai sensi dell'art. 11 delle N.T.A., relativamente alla " Nuova viabilità per l' accesso alla turbina "CLA01" e relativo annesso cavidotto", come da atti tecnici e relative planimetrie presentate dalla ditta ASJA Ambiente Italia SpA, facente parte della proposta progettuale a condizione che gli interventi previsti durante e post esecuzione dovranno garantire e/o essere rispettosi di quanto previsto dall'art 11 comma 3, con particolare riguardo alla lett. g (limitare l'impermeabilizzazione superficiale del suolo impiegando tipologie costruttive e materia li tali da controllare la ritenzione temporanea delle acque...);

nota prot. n. 25064 del 14/05/2012 ARPA DAP Foggia, esprime valutazione tecnica positiva relativamente al progetto con le seguenti prescrizioni:

- L'aerogeneratore che si dovrà Installare presenterà le seguenti caratteristiche: marca Vestas tipo V90, diametro rotore 90m, altezza mozzo 80m.
- Nella fase di collaudo con l'impianto in esercizio, siano effettuate misure fonometriche post operam al fine di verificare quanto ipotizzato nella relazione di previsione di Impatto acustico relativamente ai corpi recettori più prossimi agli aerogeneratori, nonché il rispetto dei limiti di legge In campo acustico diurno e soprattutto notturno. Nel caso di superamento siano adottate le misure conseguenziali per

l'abbattimento del rumore e ove non sia possibile si proceda alla eliminazione dell'aerogeneratore o degli aerogeneratori più prossimi al recettore che ne subisce l'impatto.

- Il trattamento e lo smaltimento degli oli necessari al funzionamento e manutenzione degli Impianti eolici nel loro complesso dovrà avvenire presso il "Consorzio Obbligatorio degli oli esausti (D.Lgs. n. 95 del 27 gennaio 1992, Attuazione delle Direttive 75/439/CEE. e 87/101/CEE relative alla eliminazione degli oli usati).

- la viabilità di servizio non dovrà essere finita con pavimentazione stradale bituminosa, ma dovrà essere resa transitabile esclusivamente con materiali drenanti naturali.

- Siano massimizzati gli accorgimenti durante la fase di cantiere, tali da minimizzare l'interferenza con l'habitat circostante con particolare attenzione alla dispersione di polveri.

- Sia acquisito il parere favorevole dall'autorità competente relativamente al vincolo naturalistico "zona I.B.A. 126 - Monti della Daunia"

nota prot. n. 19078 del 19/03/2014 Provincia di Foggia Ufficio Ambiente comunica che Il Comitato per la V.I.A. nella seduta del 11 marzo 2014 si è così espresso: "Il Comitato, esaminata la documentazione a corredo del progetto proposto dalla società Asja Ambiente e valutato in sede di Valutazione Integrata, giusta D.D. 4167 del 29/12/2010, rileva che il progetto medesimo risulta corredato dalla Valutazione d'incidenza ambientale relativa alla presenza dell'area IBA 126 "Monti della Daunia" e pertanto la succitata D.D. di Valutazione integrata è da intendersi comprensiva della valutazione d'incidenza";

nota prot. n. 13897 del 27/11/2012 Ministero per i Beni e le Attività Culturali Soprintendenza per i Beni Archeologici per la Puglia, per quanto di competenza e relativamente ai lavori che comportano interferenze con suoli al di sotto delle quote di campagna e stradali attuali, non ravvisa motivi ostativi alla realizzazione dell'impianto in oggetto a condizione che tutti i lavori di scavo per la realizzazione degli aerogeneratori (e delle relative opere civili connesse quali strade, piazzole, ecc.), del cavidotto di interconnessione del parco, del cavidotto di connessione alla rete e della sottostazione TERNA, siano eseguiti con l'assistenza archeologica continuativa. Specifiche prescrizioni operative, in ordine alle modalità di asportazione dei suoli, nell'area degli aerogeneratori, e di scavo del cavidotto saranno fornite in corso d'opera, ai fini di consentire la corretta esecuzione dell'attività di sorveglianza archeologica. Si ribadisce che qualora dovessero emergere dati archeologici di particolare rilevanza il seguito degli approfondimenti istruttori potrà comportare prescrizioni a tutela di elementi archeologicamente significativi, con conseguenti misure cautelative per la conservazione degli stessi, nonché richieste di variazione di progetto. Si rappresenta, inoltre, che nell'ambito delle attività di assistenza archeologica, l'elaborazione della documentazione scientifica dovrà essere curata da soggetti con idonei titoli formativi e professionali. Il nominativo del soggetto incaricato della assistenza archeologica dovrà pertanto essere comunicato con congruo anticipo a questa Soprintendenza che curerà l'alta sorveglianza sulle attività.

- Modulo parere acquisito in sede di Conferenza dei Servizi del 22/11/2011, Comune di Castelluccio Valmaggione, esprime parere favorevole in conformità alla convenzione REP 673 del 06/09/2010 sottoscritta tra il Comune e l'Istante.

nota prot. n. 4415 del 21/11/2013 il Comune di Castelluccio Valmaggione, esprime parere favorevole.

nota prot. n. 079/2310 del 17/03/2015 Regione Puglia Area Politiche per la Mobilità e la Qualità Urbana - Servizio Urbanistica - Ufficio Osservatorio Abusivismo e Contenzioso dalla documentazione acquisita, rileva che le particelle interessate dall'intervento risultano essere quelle di seguito riportate: Comune di Castelluccio Valmaggione Fg. 1 Particelle 143-1-20-6-215-145-103-35-80-213-95-34-79-75-51-52-206-207-208; Comune di Troia Fg. 5 Particelle 309-13 Fg. 6 Particelle 37-388-293-186-44-38-46-268-239-58-59-60-65-68-69-290-289-151-71-152-246-81-82-336-195-334-335-327-326-404. Evidenziato che, in merito al procedimento autorizzativo in oggetto, l'Ufficio Osservatorio Abusivismo e Contenzioso rilascia l'attestazione di vincolo demaniale di uso civico di cui all'art 5 comma 2 della L.R. n. 7/98, attesta che dagli atti delle verifiche demaniali in proprio possesso, non risultano gravati da Uso Civico i terreni attualmente individuati catastalmente in agro del Comune di Castelluccio Valmaggione Fg. 1 p.lle 143-1-20-6-215-145-103-35-80-213-95-34-79-75-51-52-206-207-208 e del Comune di Troia Fg. 5 p.lle 309-13

e Fg. 6 p.lle37-388-293-186-44-38-46-268-239-58-59-60-65-68-69-290-289-151-71-152-246-81-82-336-195-334-335-32 7-326-404.

con nota prot. 24769 del 14.12.2011 il Comune di Troia esprime parere Favorevole a condizione "...I cavidotti seguano percorsi indicati dall'Amministrazione Comunale..." e "... Venga confermato in sede di conferenza di servizi il corrispettivo per l'impatto ambientale ...". Con nota prot. 159/802 del 24/02/15 l'Ufficio Energie Rinnovabili e Reti richiede espressamente a questo Comune di voler verificare in proprio la sussistenza delle condizioni di cui al detto parere sulla base degli elaborati di progetto depositati sul Portale Telematico www.sistema.puglia.it e di specificare le misure di compensazione ambientali richieste, avendo riguardo alla disciplina normativa vigente in materia. A tale richiesta non veniva dato seguito dal Comune di Troia.

Con riferimento alla procedura di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità si evidenzia quanto segue:

- la Regione Puglia Area Politiche per la Riquilificazione, la Tutela e la Sicurezza Ambientale e per l'attuazione delle Opere Pubbliche - Servizio Lavori Pubblici - Ufficio Espropri/Contenzioso LL.PP. con nota prot. 64/10000 del 23/04/2015, visti gli atti integrativi trasmessi, la nota del Comune di Castelluccio Valmaggione attestante la conformità dell'impianto in oggetto, esprimere parere favorevole In ordine all'approvazione del progetto in questione ed alla declaratoria di pubblica utilità dell'opera:

- la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energie Rinnovabili, Reti ed Efficienza Energetica - Ufficio Energie Rinnovabili e Reti, con nota prot. 159/2045 del 05/05/2015, comunicava, ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n. 327/ 2001 e ss. m m. ii., dell'art. 10 L. R. 22.02.2005 n. 3 e ss. e dell'art. 7 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e succ. mod. testi vigenti, al Comune di Troia, al Comune di Castelluccio Valmaggione ed alla Società Asja Ambiente Italia S.p.A. l'avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità, invitando la Società in indirizzo alla pubblicazione su due quotidiani, uno a carattere nazionale e uno a carattere regionale dell'avviso in oggetto indicato ed allegato alla nota di cui trattasi, e contestualmente invitando i Comuni interessati a pubblicare presso il proprio albo pretorio l'avviso in questione per la durata prevista dal D.P.R. 327/2001 e s.m.i.;

con nota acquisita al prot. 159/2266 del 18/05/2015 la Società Asja Ambiente Italia S.p.A. trasmetteva copia dell'avviso di esproprio pubblicato sui quotidiani "La Stampa" e sul "la Gazzetta del Mezzogiorno - Edizione Capitanata", entrambi in data 15 Maggio 2015;

il Comune di Castelluccio Valmaggione con nota prot. n. 3219 del 13/10/2015, ha inviato attestazione di avvenuta pubblicazione al proprio Albo Pretorio dal 06/05/2015 al 05/06/2015 specificando che non sono pervenute osservazioni da parte delle ditte interessate e/o altri soggetti;

il Comune di Troia con nota acquisita al prot. n. 159/4321 del 28/10/2015, ha inviato attestazione di avvenuta pubblicazione al proprio Albo Pretorio dal 06/05/2015 al 05/06/2015;

alla data del 03/11/2015, presso la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali non risultano pervenute osservazioni in merito all'avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini della dichiarazione di pubblica utilità delle opere.

Con riferimento precipuo agli aspetti paesaggistici ed in particolare sulla istanza di Rimessione alla deliberazione del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 14quater comma 3 della L.n. 241/1990 per le decisioni di merito, si ritiene di dover evidenziare che:

il Comune di Troia Ufficio Commissione Locale per il Paesaggio rilasciava all'Istante l'Autorizzazione Paesaggistica, n.06/13 del 21/03/2013, ai sensi dell'art. 5.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., per la realizzazione della linea elettrica, in cavo sotterraneo per l'allacciamento alla SSE di Terna in C.da Cancarro nel comune di Troia, Fogli 5-6-8 in quanto l'intervento, costituito da 4 turbine da 2 MW

ciascuna, così come proposto, può ritenersi coerente con gli indirizzi e le direttive degli Ambiti Territoriali Estesi interessati non comportando pregiudizio alla conservazione dei valori paesaggistici dei luoghi, e non contrasta con le prescrizioni di base degli Ambiti Territoriali Distinti interessati. Il presente provvedimento attiene esclusivamente all'aspetto meramente paesaggistico dell'intervento previsto, come proposto ai sensi dell'articolo 5.01, comma 7 delle NTA del PUTT/P, restando, nelle competenze dell'Amministrazione Comunale, l'accertamento della rispondenza alle norme urbanistico edilizie vigenti e della conformità alla strumentazione urbanistica generale ed esecutiva del comune, ivi compreso il preventivo controllo di tutela dei terreni oggetto di intervento con particolare riferimento alle classi di pregio per la tutela dell'efficienza delle attività produttive e la salvaguardia dei suoli agricoli irrigui o ad alta e qualificata produttività {art. 51, Lr 56/80, lettera g):

con nota prot. n.4281 del 22/03/2013 la Sovrintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Bari, BAT e Foggia, esprimeva parere contrario alla realizzazione della proposta progettuale; con nota prot. n. 1336 del 28/03/2013, il Comune di Castelluccio Valmaggiore, in ordine all'Attribuzione della Delega alle funzioni paesaggistiche comunica che pur avendo avviato la procedura di adesione alla Commissione locale per il paesaggio, di fatto non ha mai deliberato in merito ovvero non ha aderito a tale organismo "delegato" con ente capofila rappresentato dal comune di Troia. Pertanto, per gli interventi da eseguirsi sul territorio comunale di Castelluccio Valmaggiore, resta in capo alla Provincia di Foggia la Delega al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e relativa disciplina delle modalità di esercizio attribuita dalla Regione Puglia con DGR n.2466/2010;

come già riportato, la Società Asja Ambiente Italia S.p.A., con nota acquisita al prot. n.159/3725 del 06/05/2013, comunicava all'Ufficio Energia e Reti Energetiche e ad una serie di Enti di aver sostituito gli iniziali aerogeneratori di potenza nominale pari a 3 MW con degli aerogeneratori di potenza nominale pari a 2 MW per una potenza complessiva della proposta progettuale pari a 8 MW, precisando che, ai fini del rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica, con nota n.06/13 del 21/03/2013 il Comune di Troia ha rilasciato alla Società Asja Ambiente Italia S.p.A. Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell'art. 5.01 delle NTA del PUTT/p per le opere elettriche di connessione ricadenti nel Comune di Troia; inoltre, la Società Asja Ambiente Italia S.p.A., nella stessa missiva, comunicava di stare provvedendo a richiedere l'autorizzazione paesaggistica alla Provincia di Foggia, in coerenza con le disposizioni dell'art. 7 della L.R. n. 20/2009 della DGR 2466/2010 con riguardo alle parti di impianto ricadenti in agro di Castelluccio Valmaggiore, non indirizzando tale comunicazione al Servizio Assetto del Territorio - Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica della Regione Puglia. Sul punto va rilevato che la società ha provveduto ad una rivisitazione del progetto proposto a 2 anni e 6 mesi dalla data in cui si è tenuta la riunione della Conferenza dei Servizi. La società solo in tale occasione ha provveduto ad attivare la procedura di richiesta di autorizzazione paesaggistica alla Provincia di Foggia; infatti, per l'effetto della riduzione della potenza complessiva dell'impianto (da 12 MW a 8MW) la competenza era passata alla Provincia di Foggia secondo quanto specificato dall'Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica Regionale in simili casi (tra le altre nota prot. 145/12589 del 29/10/2014);

la Regione Puglia Area Politiche per la Mobilità e la Qualità Urbana Servizio Assetto del Territorio Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica, con nota prot. n. 145/4876 del 23/05/2012, in ordine all'impianto di produzione di energia elettrica di tipo Eolico della potenza elettrica di 12 MW, rendeva parere positivo con una serie di prescrizioni tranne che per l'aerogeneratore identificato come CLA01 per le motivazioni ivi riportate;

con nota prot. n.53075 del 02/07/2013, la Provincia di Foggia Settore Assetto del Territorio SIT e Beni Culturali, subentrata in termini di competenza, esprimeva parere favorevole per il procedimento di autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica sito in località lenza - lamia nel comune di Castelluccio Valmaggiore; inoltre, per quanto attiene gli Ambiti Territoriali Distinti elementi strutturanti il territorio, la Provincia di Foggia Settore Assetto del Territorio SIT e Beni Culturali, dalla documentazione scritta grafica trasmessa dall'Istante, evince che in ordine al Sistema geologico, geomorfologico e idrogeologico, l'area d'intervento non risulta

direttamente interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo sull'assetto paesaggistico-ambientale complessivo dell'ambito di riferimento.

Con nota prot. n. 10769 del 10/12/2013 Regione Puglia Area Politiche per la Mobilità e la Qualità Urbana Servizio Assetto del Territorio Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica, comunicava che relativamente all'intervento in oggetto, l'Ufficio Energia e Reti richiedeva la conformità del parere già espresso con nota prot. n. 4876 del 23/05/2012 al nuovo piano Paesaggistico Territoriale Puglia (PPTR) in quanto, ai sensi dell'art. 105 delle Norme Tecniche di Attuazione dello stesso Piano, "a far data dall'adozione del PPTR sugli immobili e nelle aree di cui all'art. 134 del D.Lgs.42/2004 non sono consentiti interventi in contrasto con le disposizioni normative del PPTR aventi valore di prescrizione, a norma di quanto previsto dall'art. 143, comma 9, del Codice". Dall'analisi delle tavole tematiche dell'adottato PPTR si evince che il cavidotto esterno di vettoriamento dell'energia prodotta dall'intero parco eolico alla Sottostazione Utente ubicata nel Comune di Troia interessa l'area annoverata tra i Beni Paesaggistici del PPTR come "Fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti nell'elenco delle acque pubbliche", nello specifico "Canale la Difesa" e "Torrente Celane", sottoposti alle prescrizioni di cui all'art. 46 delle NTA del PPTR; Con riferimento alle suddette interferenze del cavidotto esterno di vettoriamento con i "corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche", si rappresenta che dette opere, non contrastano con le prescrizioni di cui all'art 46 e dunque con le misure di salvaguardia di cui all'art. 105 delle NTA del PPTR.

In sede di seconda Conferenza di Servizi, tenutasi il 23/12/2013, di tutte le amministrazioni interessate partecipava la sola Sovrintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Bari, BAT e Foggia, che, confermava il proprio parere negativo già espresso con nota prot. n.4281 del 22/03/2013. Nella stessa sede la Società, si riservava ulteriori azioni di tutela in ordine all'odierno parere della Sovrintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici, ed, in ordine al parere prot. n. 10769 del 10/12/2013 reso dalla Regione Puglia Servizio Assetto del Territorio Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica ne rileva l'incompetenza alla luce della rimodulazione della iniziale potenza elettrica dell'impianto.

Il Servizio Energie Rinnovabili, Reti ed Efficienza Energetica, per effetto del solo dissenso già espresso con nota prot. n.4281 del 22/03/2013 dal MIBACT, rinnovato in sede di conferenza di servizi del 23/12/2013, con nota n.159/1638 del 07/04/2015, ha trasmesso gli atti del procedimento amministrativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 14-quater della Legge n. 241/90 e s.m.i.; in tale situazione, infatti, il Servizio, che non è deputato a valutazioni tecniche di merito dei progetti di impianti FER sottoposti ad autorizzazione unica, ha ritenuto di dover devolvere la decisione ad un altro e superiore livello di amministrazione. Il Servizio Energie Rinnovabili, Reti ed Efficienza Energetica, in sede di rimessione, ha ritenuto inoltre necessario rappresentare al Consiglio dei Ministri la situazione di grave criticità determinata dalla estrema concentrazione di iniziative nel settore delle fonti energetiche rinnovabili in Puglia, e in particolare nel settore dell'eolico in Capitanata; anche con riferimento alla rete elettrica, la situazione degli impianti FER in Puglia, ed in particolare nella Provincia di Foggia, risulta molto critica come evidenziato dalla relazione sullo stato della rete elaborata da Terna Spa e da una presentazione di Enel Distribuzione Spa, la prima delle quali mette in luce l'enorme sproporzione delle iniziative proposte dagli operatori del settore FER in Puglia rispetto alle altre regioni; al contempo, i grafici di Enel indicano chiaramente che la Puglia è la regione con il maggior numero di "comuni critici" per la gestione della rete e viene evidenziato in rosso proprio il territorio della provincia di Foggia. In sintesi, i gestori di rete hanno già più volte segnalato la criticità della Puglia, ma la Regione deve esprimersi indipendentemente dallo stato di criticità della rete elettrica, anche se si raggiungono situazioni limite, già da tempo verificatesi in Puglia, per le quali gli impianti da fonti rinnovabili già in esercizio vengono spenti o limitati per problemi di dispacciamento dell'energia prodotta. Per quanto riguarda, infine, la rilevanza economica delle opere in oggetto, il Servizio comunicava di non avere informazioni in merito alle eventuali misure di compensazione convenute dalla società proponente con i Comuni interessati, misure di compensazione che sarebbero comunque difficili da quantificare visto che

non devono avere, ai sensi del D.M. 10.09.2010, natura economico-patrimoniale; la eventuale ricaduta occupazionale degli impianti in questione nella fase di esercizio appare poco significativa, atteso che l'attività manutentiva sugli impianti eolici è alquanto contenuta ed ha periodicità molto ampia, in particolare nel caso di singole torri eoliche.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Coordinamento Amministrativo, con nota prot. n. 23951 del 22/09/2015 ha reso noto che "... il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 6 agosto 2015, ha deliberato di prendere atto, anche sulla base dell'istruttoria compiuta dagli uffici competenti e dell'interesse pubblico prevalente, delle posizioni emerse in conferenza di servizi e che pertanto si proceda alla realizzazione del progetto stesso, a condizione che siano rispettate le verifiche e le prescrizioni fornite dagli Enti che nel procedimento hanno espresso valutazioni positive sull'opera in argomento. ...". Nella suddetta deliberazione, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha inoltre ritenuto raggiunta l'intesa con la Regione Puglia "relativamente alla posizione favorevole all'impianto espressa in conferenza di servizi", vale a dire che la Presidenza del Consiglio ha equiparato l'assenza di pareri tecnici contrari da parte di uffici regionali al rilascio dell'intesa, il che non sarebbe stato possibile se non avvalendosi del potere, riconosciuto a detto organo di alta amministrazione, di superare la mancata intesa (nei casi di decorrenza del termine o di espresso dissenso da parte delle amministrazioni interessate), così da concludere definitivamente il procedimento autorizzativo (cfr. Consiglio di Stato, sentenza n. 2999/2014). Nel caso specifico, peraltro, pur volendo seguire l'impostazione adottata dal Dipartimento Coordinamento Amministrativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri in ordine all'equipollenza dell'assenza di pareri tecnici negativi da parte degli uffici regionali con la Intesa della Regione stessa, si registra la presenza di un parere tecnico regionale negativo in merito ad uno dei 4 aerogeneratori in questione; di tanto, la Sezione Energie Rinnovabili, Reti ed Efficienza Energetica, in sede di predisposizione finale del presente atto, ha rilevato l'incongruenza ed ha fatto apposita, duplice segnalazione al Dipartimento Coordinamento Amministrativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri con le note prot. n. A00_159 -5263 del 17.12.2015 e prot. n. A00_150 - 5422 del 28.12.2015, precisando che si dissociava dall'assunto che fosse stata raggiunta la Intesa regionale in ordine all'aerogeneratore CLA01 e declinando qualsiasi responsabilità con riferimento al medesimo aerogeneratore. Il Dipartimento Coordinamento Amministrativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha dato riscontro, con nota prot. DICA 32445 del 24.12.2015 soltanto alla prima delle due comunicazioni sopra citate, senza rivedere le proprie determinazioni in ordine a quanto evidenziato da questa Sezione Energie Rinnovabili, Reti ed Efficienza Energetica. Quest'ultima, pertanto, ha preso atto di quanto deliberato dal Consiglio dei Ministri, pur non condividendone i contenuti che risultano in contrasto con le indicazioni contenute nella D.G.R. n. 581/2014 e mantenendo le proprie riserve in merito al raggiungimento della Intesa regionale ai sensi dell'art. 14 quater comma 3 della Legge n. 241/90, rilevando, in ogni caso, che allo stato degli atti del caso specifico, l'amministrazione procedente è tenuta a rilasciare l'Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio dell'impianto in oggetto.

Come risulta dalla relazione istruttoria rep. N. 3 del 15 Gennaio 2016 sottoscritta dal Dirigente del Servizio Energie Rinnovabili e Reti dott. Salvatore P. Giannone e dal Funzionario istruttore Ing. Rocco Labellarte agli atti del Servizio, il procedimento si è svolto in conformità alle norme vigenti in materia di procedimento.

Ai sensi dell'art. 5 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161 e ss.mm.ii. recante "Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo", entrato in vigore il 6 ottobre 2012, la Società Asja Ambiente Italia S.p.A. deve presentare all'Autorità competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica, almeno 90 giorni prima dell'inizio dei lavori per la realizzazione dell'opera, il Piano di Utilizzo in conformità all'Allegato 5 dello stesso D.M. n.161/2012, nonché il piano di gestione dei rifiuti.

L'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuato sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o

alle dichiarazioni rese in atti, in quanto non veritiere.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa riveniente dal combinato disposto di cui agli artt. 4, c. 1, e 16, c. 1 e c. 4, del Decreto legislativo 28/2011 e Art. 12, c.1, del Decreto Legislativo n. 387/2003.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;

Vista la Direttiva 2001/77/CE;

Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;

Visto il Decreto Legislativo 28 del 3 marzo 2011, artt. 4 e 16;

Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;

Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;

Vista la deliberazione di G.R. n.3261 in data 28/07/98 con la quale sono state impartite direttive in ordine all'adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo 3/2/1993 n. 29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n. 7/97;

Visto il R.R. n. 12 del 14/07/2008;

Vista la Legge Regionale n. 13 del 18/10/2010;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 3029 del 30/12/2010;

Vista la Legge Regionale n. 25 del 24.09.2012;

Visto l'Atto Unilaterale d'Obbligo sottoscritto in data 26/11/2015 tra la Regione Puglia e la Società Asja Ambiente Italia S.p.A..

PRESO ATTO

- della Deliberazione del Consiglio dei Ministri della seduta del 06.08.2015, notificata con nota prot. DICA n. 23951 del 22.9.2015, la quale, pur se non condivisa poiché in contrasto con le indicazioni contenute nella DGR n. 581/2014, a norma di legge supera il dissenso espresso dagli organi territoriali del MIBACT ed impedisce all'Amministrazione Procedente di tenere conto di tale dissenso ai fini della valutazione delle posizioni prevalenti espresse nella Conferenza di Servizi;

- del fatto che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, sempre nella citata deliberazione, pur rilevando come "la Regione Puglia ha ritenuto opportuno illustrare la situazione di criticità determinata dalla estrema concentrazione di iniziative nel settore delle fonti di energia rinnovabile (FER) in Puglia", ha ritenuto raggiunta la Intesa con la Regione Puglia "relativamente alla posizione favorevole all'impianto espressa in conferenza di servizi" vale a dire che la Presidenza del Consiglio ha equiparato l'assenza di

pareri tecnici contrari da parte di uffici regionali al rilascio dell'intesa, il che non sarebbe stato possibile se non avvalendosi del potere, riconosciuto a detto organo di alta amministrazione, di superare la mancata intesa (nei casi di decorrenza del termine o di espresso dissenso da parte delle amministrazioni interessate), così da concludere definitivamente il procedimento autorizzativo (cfr. Consiglio di Stato, sentenza n. 2999/2014);

- del fatto che, nel caso specifico, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha ritenuto raggiunta la Intesa con la Regione Puglia nonostante il parere paesaggistico contrario in ordine all'aerogeneratore CLA01 espresso dal Servizio Assetto del Territorio regionale;

- del fatto che, conseguentemente, l'Amministrazione procedente, nel caso specifico, è tenuta a rilasciare l'Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio dell'impianto in oggetto.

DETERMINA

Art. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

Art. 2)

Ai sensi del comma 6 bis e del comma 9 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., è adottata la determinazione di conclusione del procedimento con il rilascio alla Società Asja Ambiente Italia S.p.A. con sede legale in Torino, Corso Vinzaglio, 24 - P.IVA 06824320011 dell'Autorizzazione Unica, di cui al comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003, della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, della D.G.R. 3029 del 28.12.2010 e della L.R. n. 25 del 25.09.2012, per la costruzione e l'esercizio di:

- impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza elettrica di 8,00 MW, ubicato nel Comune di Castelluccio Valmaggiore (FG) - località "Lenza - Lamia".
- rete di distribuzione interna in cavo interrato MT (30KV) per il trasporto dell'energia elettrica prodotta dagli aerogeneratori costituenti il parco eolico e per la connessione degli stessi alla cabina di trasformazione MT/AT;
- stazione elettrica di trasformazione MT/AT (stazione utente), in prossimità dell'ampliamento della esistente Stazione RTN 380/150 KV di Terna (denominata "Troia"), nel Comune di Troia;
- connessione in antenna a 150 KV della stazione utente all'ampliamento a 150 KV della esistente stazione elettrica RTN 380/150 KV di Troia;
- stazione Terna 150 KV quale ampliamento della stazione esistente 380/150 KV, tale ampliamento sarà connesso in antenna mediante cavi AT interrati alle Sezioni 150 KV della suddetta stazione elettrica 380/150KV;

Art. 3)

La presente Autorizzazione Unica, rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 241/90, costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12, comma 3, del D.Lgs. n. 387 del 29/12/2003 ed ai sensi dell'art. 14 ter, comma 6 bis della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

Art. 4)

La Società Asja Ambiente Italia S.p.A. nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti in conferenza di servizi

e/o riportate nella presente determinazione, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti, nonché di quanto previsto dall'art. 1 comma 3 della L.R. 18 ottobre 2010 n. 13 che così recita "Per gli interventi di manutenzione degli impianti eolici e fotovoltaici, esistenti e di nuova installazione, è vietato l'uso di erbicidi o veleni finalizzati alla distruzione di piante erbacee dei luoghi interessati".

Art. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

- durata di anni venti, per le opere a carico della Società;

- durata illimitata, per le opere a carico della Società distributrice dell'energia o del gestore della Rete di Trasmissione Nazionale.

Art. 6)

Di dichiarare di pubblica utilità l'impianto eolico, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 1 della L. 10 del 09.01.1991 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, autorizzate con la presente determinazione.

Art. 6-bis)

Di stabilire che ai sensi dell'art. 14-ter comma 8-bis della L. n. 241/90 e ss.mm.ii. "I termini di validità di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi, decorrono a far data dall'adozione del provvedimento finale".

Art. 7)

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, come modificato dal comma 19 dell'art. 5 della L.R. 25/2012, entro centottanta giorni dalla presentazione della Comunicazione di Inizio Lavori deve depositare presso la Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro:

a. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5 comma 18 e 20 della L.R. 25/2012, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori;

b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;

c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010;

d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010 e aggiornabile secondo le modalità stabilite dal punto 2.2 della medesima delibera di G.R.

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni sopra indicato, della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina la decadenza di diritto dall'autorizzazione, l'obbligo del soggetto autorizzato al ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Le fideiussioni da presentare a favore della Regione e del Comune devono avere le caratteristiche di cui al paragrafo 13.1 lettera j delle Linee Guida Nazionali approvate con D.M. 10.09.2010 e contenere le seguenti clausole contrattuali:

- espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività delle fidejussioni stesse entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione Puglia - Assessorato allo Sviluppo Economico, Settore Industria ed Energia, o del Comune, senza specifico obbligo di motivazione;
- la validità della garanzia sino allo svincolo da parte dell'Ente garantito e il suo svincolo solo su autorizzazione scritta del medesimo soggetto beneficiario;
- la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al primo comma dell'art. 1957 del Codice Civile;
- la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere opposta in nessun caso all'Ente garantito.

Art. 8)

Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio dell'Autorizzazione; quello per il completamento dell'impianto è di mesi trenta dall'inizio dei lavori; entrambi i suddetti termini sono prorogabili su istanza motivata presentata dall'interessato almeno quindici giorni prima della scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di A.U.

Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i ventiquattro mesi.

Il collaudo, redatto da ingegnere abilitato iscritto all'ordine da almeno dieci anni, deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto e deve attestare la regolare esecuzione delle opere previste e la loro conformità al progetto definitivo redatto ai sensi del D.P.R. 5.10.2010 n. 207.

I seguenti casi possono determinare la revoca dell'Autorizzazione Unica, l'obbligo di ripristino dell'originario stato dei luoghi e il diritto della Regione ad escutere la fidejussione rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto entro i termini stabiliti:

- mancato rispetto del termine di inizio lavori;
- mancato rispetto del termine di realizzazione dell'impianto, fatti salvi i casi di cui all'art. 5, comma 21 della Legge Regionale n. 25 del 25/09/2012;
- mancato rispetto del termine di effettuazione dell'atto di collaudo;
- mancato rispetto di termini e prescrizioni sancite dall'Atto di Impegno e dalla Convenzione sottoscritti.

Il mancato rispetto delle modalità con cui eseguire le eventuali misure compensative, previa diffida ad adempiere, determina la decadenza dell'Autorizzazione Unica.

Art. 8-bis)

La presente Determinazione è rilasciata avvalendosi, sussistendone i presupposti, della precisazione di cui all'art. 92, comma 3, del D.Lgs. 159/2011 e quindi sottoposta ad espressa clausola risolutiva per cui in caso di non positiva acquisizione della documentazione antimafia di cui all'art. 84, comma 3 del medesimo D.Lgs. 159/2011, l'Ufficio rilasciante, provvederà all'immediata revoca del provvedimento di autorizzazione.

Art. 9)

La vigilanza sull'esecuzione dei lavori di realizzazione degli impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile compete al Comune, ai sensi dell'art. 27 (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

L'accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l'adozione, da parte del Comune, dei provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l'applicazione, da parte delle autorità competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.

Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento, anche ai sensi dell'art. 15 della L.R. 25/2012.

Per le medesime finalità la Società, contestualmente all'inizio lavori, deve, a pena di revoca dell'Autorizzazione Unica, previa diffida ad adempiere, depositare presso il Comune, il progetto definitivo, redatto ai sensi del D.P.R. 207/2010 e vidimato dall'Ufficio Energia e Reti Energetiche.

La Regione Puglia Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

Art. 10)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto (ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1 lettera j), ovvero ai sensi dell'art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa in pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della presente determinazione di autorizzazione;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree del parco eolico non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione del parco eolico;
- a depositare presso la struttura tecnica provinciale del Servizio Lavori Pubblici Regionale territorialmente competente i calcoli statici delle opere in cemento armato, prima dell'inizio dei lavori inerenti tali opere;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale, entro il termine di inizio lavori. L'adempimento dovrà essere documentato dalla Società in sede di deposito della documentazione di cui all'art. 4, comma 2, della L.R. 31/2008;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico - edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08, ecc.);
- a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della Regione Puglia e a fornire eventuali informazioni, anche ai fini statistici, per le verifiche degli impegni assunti in fase di realizzazione di cui al paragrafo 4 della D.G.R. n. 3029 del 28/12/2010;
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti invitati alla Conferenza di Servizi, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto Unilaterale d'Obbligo;
- a fornire alla Regione e al Comune interessato, con cadenza annuale, le informazioni e le notizie di cui al paragrafo 2.3.6 della D.G.R. n. 35 del 06/02/2007.

La Società è obbligata, altresì, a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all'art. 16, comma 2 della L.R. 25/2012 e quindi:

- eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - nel titolo autorizzativo e comunque nell'esercizio dell'impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con l'espresso impegno da parte dell'impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall'appaltatore con altre imprese ai fini dell'esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell'esercizio degli impianti autorizzati o comunque assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale, agli organi di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale delle imprese affidatarie, con l'espresso impegno da parte degli appaltatori e subappaltatori a comunicare

tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.

Art. 11)

La Sezione Energie Rinnovabili, Reti ed Efficienza Energetica - Servizio Energie Rinnovabili e Reti provvederà, ai fini della piena conoscenza, alla trasmissione della presente determinazione alla Società istante e al Comune interessato.

Art. 12)

Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n. 28 fasciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Dirigente della Sezione

Giuseppe Rubino
